



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

**ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 30.06.2011**

**OGGETTO: Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva e del giorno di riposo infrasettimanale degli esercizi di vendita al dettaglio settore alimentare e non alimentare. Periodo dal 01.07.2011 all' 11.09.2011.-**

### IL SINDACO

**Premesso** che il comma 4 dell'art.12 della L.R. 28/99, stabilisce che gli esercenti di vendita al dettaglio osservino la chiusura settimanale e festiva dell'esercizio, e nei casi stabiliti dal Comune, sentite le organizzazioni sindacali, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

**Considerato** che la normativa inerente il settore commerciale è volta ad una sempre maggiore semplificazione e liberalizzazione;

**Visti** gli artt. 19, 7 e 54 lett. d) del D.P.R. 24/7/1977 n°616 con i quali sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**Visto** l'art.50 comma 7 del decreto legislativo 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

**Visto** l'art. 54, comma 3, del D. Lgs 18/08/2000, n°267;

**Ritenuto** opportuno mantenere una unica fascia oraria di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e dei circoli privati;

**Sentiti** i titolari dei pubblici esercizi;

**Vista** la circolare n°2368/91 ed il parere n°192308/94 del Ministero dell'Industria ed il parere n. 554134 del 23/06/2003 del Ministero delle attività produttive, secondo cui, l'obbligo di chiusura settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi, istituito dalla legge 01/06/1971, n°425, è superato dall'art.8 comma 5 della legge n.287/91;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'art.12 comma 5 della legge L.R. 28/99 che stabilisce che i comuni individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva;



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

**Considerato** che è obiettivo di questo Comune attuare una politica di incentivazione commerciale e turistica, specie nel periodo estivo;

**Richiamata** la precedente ordinanza n°33 del 03.08.2001 avente ad oggetto "L.R. 22.12.1999 n°28 art.12, che regola l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dà facoltà di sospendere la chiusura infrasettimanale di mezza giornata degli esercizi;

**Richiamato** l'art.50 del D. Lvo 267/2000, comma 4 "Autorità Locale", relativo alle competenze del Sindaco;

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### ORDINA

**Per le ragioni espresse in narrativa:**

**E' consentita** la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, e del giorno di riposo infrasettimanale prevista dall'art.12 e 13 della L.R. 22.12.1999 n°28, per gli esercizi commerciali di vicinato settore alimentare e non alimentare nel periodo 01.07.2011 al 11.09.2011;

I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti all'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura e chiusura, come determinato nell'ordinanza n.33 del 09.07.98, che così stabilisce:

"ora solare : dalle ore 7,00 alle ore 23,00; ora legale: dalle ore 7,00 alle ore 24,00";

Ai titolari degli esercizi pubblici è consentito di posticipare o anticipare l'apertura e la chiusura dell'esercizio, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario sopra determinato.

E' inoltre consentita la chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico, tramite apposito cartello ben visibile, l'orario di apertura e chiusura degli esercizi.

Si dispone l'invio della presente alla Compagnia dei Carabinieri della Compagnia di Patti;

I Vigili urbani e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO  
( F.to Ing. Anna Sidoti)